

*www.cmis-int.org*

CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI  
E GLI ISTITUTI SECOLARI (CRIS)

*AI RESPONSABILI GENERALI  
DEGLI ISTITUTI SECOLARI*

Comunicazione sul Codice

*Roma, 18 gennaio 1984*



**cmis**  
CONFERENCE MONDIALE  
DES INSTITUTS SECLERS

---

# CONGREGAZIONE PER I RELIGIOSI E GLI ISTITUTI SECOLARI (CRIS)

## *AI RESPONSABILI GENERALI DEGLI ISTITUTI SECOLARI*

### Comunicazione sul Codice

*Roma, 18 gennaio 1984*

In data 27 novembre 1983 è entrato in vigore il nuovo Codice di diritto canonico, il quale abroga le precedenti leggi ecclesiastiche universali, anche quelle relative agli Istituti Secolari .

Questi sono ora regolati dai canoni: 573 602 e 606 (norme comuni a tutti gli Istituti di vita consacrata), e dai canoni 710 730.

La presente comunicazione non è un commento o una spiegazione a questi canoni, ma vuole soltanto rispondere alla seguente domanda: come vedere le proprie costituzioni alla luce del Codice?

## I. PRINCIPI CHIARIFICATORI

1. Nella materia che interessa direttamente gli Istituti Secolari, il Codice non introduce novità sostanziali. La loro natura, come definita da Provida Mater, Primo feliciter, documenti conciliari e discorsi dei Papi, viene teologicamente e giuridicamente confermata: consacrazione con assunzione dei consigli evangelici situazione e apostolato secolari duttilità di organizzazione.

2. Le traduzioni del Codice nelle varie lingue, anche se autorizzate dalle Conferenze, non sono il testo ufficiale, che invece è costituito dalla edizione latina.

3. I commenti generalmente sono molto utili per ben capire il testo, tuttavia non costituiscono interpretazione autentica: questa può essere data solo dalla Santa Sede.

Rimane sempre molto importante il riferimento alle fonti (cioè ai documenti precedenti e al magistero ecclesiale, di cui il Codice tiene conto), e alla prassi della Sacra Congregazione .

4. Quando i canoni parlano di "*costituzioni*" si tratta del testo fondamentale di ogni Istituto, anche se fosse chiamato con altro nome, come: statuto, regola di vita, o altro. E' il testo approvato dalla competente autorità della Chiesa.

Quando invece parlano di "*diritto proprio*", comprendono oltre alle Costituzioni, anche altri testi normativi degli Istituti, come: direttorio, o norme applicative, o norme complementari, o regolamenti. Si veda, al proposito, tutto il can. 587.

## II. PRECISAZIONI GIURIDICHE

Il Codice dà norme obbligatorie per tutti gli Istituti: esse valgono anche se le costituzioni non le ripetono. Ad es.: le condizioni per l'ammissione, can.721 § 1.

Le costituzioni possono essere più esigenti delle norme del Codice; non possono invece richiedere di meno, né proporre cose ad esso contrarie.

Spesso il Codice dice che tocca a ogni Istituto fissare norme precise su particolari punti, che qui sotto vengono indicati:

## 1. Quello che le costituzioni devono contenere.

Una chiara presentazione dell'Istituto: natura, fine, spiritualità, caratteristiche (can. 578, a cui rinvia il can. 587 § 1): quindi tutto quello che è essenziale a definire un Istituto Secolare, e a definire in specie un determinato Istituto.

I vincoli sacri con cui vengono assunti i consigli evangelici di castità povertà e obbedienza, e gli obblighi che essi comportano in uno stile di vita secolare (can. 712; questo canone rinvia ai cc. 598 601, e nella sostanza riprende la richiesta finale del can. 587 § 1 e soprattutto del can. 598 § 1). E' possibile scegliere tra quei vincoli che erano previsti dalla Lex peculiaris annessa a Provida Mater: voto o giuramento o consacrazione per la castità, voto o promessa per la povertà e per l'obbedienza.

Le norme fondamentali relative al governo (can. 587 § 1), e in particolare: l'autorità dei responsabili e delle assemblee (can. 596 § 1); forma o modo di governo, modo di designare i responsabili, durata degli incarichi (can. 717 § 1 ).

Se le costituzioni prevedono la suddivisione dell'Istituto in parti, come zone, regioni, nazioni...: a chi spetta erigerle, definirle, sopprimerle (can. 581 e can. 585).

Le norme fondamentali relative ai vari impegni assunti dai membri (can. 587 § 1; si veda ad es. can. 719 sulla preghiera).

Le norme fondamentali relative alla incorporazione e alla formazione (can. 587 § 1), e in particolare: quale Superiore con il suo Consiglio (e le costituzioni devono dire se di questo si deve chiedere il voto deliberativo o il voto consultivo) ha diritto di ammettere all'Istituto, alla formazione, alla incorporazione sia temporanea che perpetua o definitiva (can. 720); quanto dura il tempo di formazione, che non deve essere inferiore a due anni (can.

(Nota: "moderator supremus" indica il responsabile generale; "moderator maiores" sia il responsabile generale sia i responsabili delle più importanti suddivisioni dell'Istituto, se queste sono previste dalle costituzioni).

722 § 3); quanto dura il tempo di incorporazione temporanea, che non deve essere inferiore a cinque anni (can. 723 § 2); quali sono gli effetti della incorporazione definitiva (can. 723 § 4): per questo, si veda più sotto il punto IV); come si provvede alla formazione continua (can. 724 § 1); quali eventuali impedimenti all'ammissione l'Istituto vuole aggiungere a quelli previsti dal Codice (can. 721 § 2).

Lo stile di vita nelle situazioni ordinarie (can. 714), e l'impegno di vita fraterna (can. 602; si veda can. 716).

Se l'Istituto ha membri associati, quale è il loro vincolo (can. 725).

Per la dispensa dal vincolo perpetuo in un Istituto di diritto diocesano, quale è il Vescovo competente: se quello della sede dell'Istituto o se quello del luogo dove risiede l'interessato (can. 727 § 1). Per un Istituto di diritto pontificio, competente è solo la Sede Apostolica.

Per le dimissioni, quali cause l'Istituto ritiene di dover aggiungere a quelle previste dal Codice (can. 729).

(Canoni citati qui sopra, in ordine numerico: 578, 581, 585, 587 § 1, 596 § 1, 598 § 1, 602; 712, 714, 717 § 1, 720, 721 § 2, 722 § 3, 723 §§ 2 e 4, 724 § 1, 725, 727 § 1, 729).

2. Quello che il diritto proprio (quindi: o le costituzioni, o il direttorio, o altro) deve contenere:

Per l'ammissione: eventuali qualità che l'Istituto richiede oltre a quelle previste dal Codice (can. 597 § 1).

Per il consiglio evangelico di povertà: norme concrete circa la limitazione nell'uso e nella disposizione dei beni (can. 600); come vanno amministrati i beni dell'Istituto, ed eventuali obblighi economici tra Istituto e membri (can. 718). Per i beni dell'Istituto, il canone rinvia al libro V del Codice, perché i beni appartenenti a una persona giuridica pubblica nella Chiesa, e gli Istituti Secolari lo sono, sono "*beni ecclesiastici*" soggetti a particolari norme (can. 1257 § 1 ).

Come va intesa la partecipazione alla vita dell'Istituto (can. 716 § 1), e precisazioni su ritiri, esercizi spirituali, ecc. (can. 719).

(Canoni citati qui sopra, in ordine numerico: 597 § 1, 600, 716 § 1, 718, 719; ma v. anche 598 § 2).

### III.. SUGGERIMENTI PER L'APPLICAZIONE

Alla luce di quanto sinora detto, gli Istituti Secolari non devono preoccuparsi di rifare le loro costituzioni, se queste sono state approvate nel periodo più recente. Ecco invece quanto sono chiamati a fare:

1. Il governo centrale direttamente o mediante una commissione che lavori sotto la sua responsabilità deve controllare se le costituzioni (e il direttorio) contengono tutto quello che è richiesto. Una verifica va fatta in particolare per quelle precisazioni che sinora non erano richieste, e cioè: che la durata della prima formazione non sia inferiore ai due anni, e che la durata della incorporazione temporanea non sia inferiore ai cinque anni.

2. Identificati i punti che dovessero essere precisati nelle costituzioni (e nel direttorio), il governo centrale procede ad apportare le modifiche. Non è necessario sottoporre previamente alla assemblea generale: lo si farà alla prima occasione. Naturalmente vanno informati tutti i membri, e si dà comunicazione alla Sacra Congregazione, e anche al Vescovo se l'Istituto è di diritto diocesano.

3. Questo lavoro va fatto quanto prima. Ma ogni novità introdotta nelle costituzioni ha valore solo per il futuro, non per il passato (le leggi non sono "retroattive").

## IV. SULLA INCORPORAZIONE DEFINITIVA

(Nota: questo punto riguarda direttamente solo gli Istituti nei quali il vincolo sacro è o può essere temporaneo).

Dopo il periodo di formazione, uno viene incorporato all'Istituto in forma temporanea .

Quando poi i vincoli sacri si assumono per sempre, per una consacrazione a Dio perpetua, anche l'incorporazione all'Istituto è perpetua.

Alcuni Istituti, però, nelle loro costituzioni prevedono che la consacrazione a Dio, perpetua nell'intenzione, sia o possa essere rinnovata sempre con vincolo temporaneo (di solito: annuale).

Il Codice precisa che nel caso di vincoli sempre rinnovati a scadenza, a un certo momento fissato dalle costituzioni a non meno di 5 anni dalla prima incorporazione questa incorporazione all'Istituto diventi definitiva (can. 723 § 3), equiparata a quella perpetua (ivi § 4) per i seguenti effetti giuridici:

### 1. In base al diritto comune:

al momento in cui l'incorporazione diventa definitiva, deve essere compiuto un atto formale di ammissione da parte del responsabile competente (un determinato "responsabile maggiore"), con il voto del suo Consiglio;

- quando l'incorporazione è già divenuta definitiva, i superiori non possono decidere di non ammettere alla rinnovazione del vincolo sacro se non per motivi molto gravi; in questo caso, infatti, la non-ammissione è paragonabile alla dimissione;

- la singola persona tuttavia rimane sempre libera di lasciare l'Istituto senza chiedere particolari dispense, se non rinnova il vincolo allo scadere del periodo per il quale lo aveva assunto.

## 2. In base alle costituzioni proprie:

con l'incorporazione definitiva, il membro ottiene la pienezza dei diritti, come quello di essere eletto ai vari incarichi. Le costituzioni però possono aggiungere particolari condizioni per certi incarichi (ad es. una età minima), o ammettere ad altri determinati incarichi anche chi non è di incorporazione definitiva.